

Città metropolitana di Torino

**D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società R.F.I. S.p.A. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Orbassano (TO), ad uso industriale, igienico-sanitario e antincendio. (Pratica n. 001450 - Cod. Utenza TO11304) Assenso.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 512-16206 del 5.7.2017; Codice Univoco: TO-P-01700.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA;

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo, in forma precaria, della concessione di derivazione d'acqua da falda profonda, rilasciata in via preferenziale con la D.D. n. 128-8113 del 26.2.2013 alla Società R.F.I. S.p.A., con sede legale in Roma – Piazza della Croce Rossa n. 1 – C.F. 01585570581 e P. Iva 01008081000 e sede operativa locale in Piemonte presso l'Unità Territoriale Torino Nodo – Via Nizza n. 16, Torino - e da esso richiesto per uso industriale connesso con le attività di prestazione del servizio, igienico-sanitario e antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata di l/s 45,0 massimi e l/s 2,31 medi, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano, descritto in premessa (nr. pr. **001450** - Cod. Utenza **TO11304**);
- 2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;
- 4) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)